



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. 10364/2021- PRES. CARRIERO- REL. SANTAGATA

Finanziamento – mancata inclusione nel TEG dei costi assicurativi - usura genetica - sussistenza – fattispecie (cod. civ., art. 1815; cod. pen., art. 644; l. n. 108/1996)

Se la omessa inclusione nel TEG della polizza collegata al contratto di finanziamento determina il superamento del tasso soglia in materia di usura, la clausola relativa è nulla e tutti gli oneri compresi nel TEG debbono essere restituiti al mutuatario.(MDC)

FATTO

La ricorrente riferisce di aver stipulato, in data 11.12.2013, con l'intermediario resistente il contratto di finanziamento n. xxxx406 al tasso TAN del 13,60% e lamenta, in specie, la mancata inclusione, nell'ambito del TEG contrattualmente indicato del costo della polizza vita in linea con le indicazioni della Suprema Corte di Cassazione (nn. 8806/2017; 5160/2018, 22458/2018) e del Collegio di Coordinamento dell'ABF (n. 250/2018). A tal proposito, l'istante deduce che il contratto è stato stipulato in data successiva all'1.1.2010, sicché il premio della polizza CPI contestuale al prestito doveva essere incluso nel calcolo del TEG; e, includendo il costo della polizza CPI, il TEG contrattuale risulterebbe pari al 23,23%, superiore al tasso soglia pari per quel periodo al 18,988%, come da perizia allegata al ricorso.

Riscontrato negativamente il reclamo, la ricorrente chiede all'Arbitro di: a) accertare il superamento della soglia da parte del TEG riferibile al finanziamento stipulato con la convenuta e la conseguente nullità della clausola sugli interessi ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c.; b) per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi e oneri connessi e non dovuti (commissione istruttoria e polizza assicurativa), così come enunciato dal Collegio di coordinamento n. 12830/2018; c) in ogni caso con vittoria di spese sostenute per l'assistenza contabile e legale quantificate in euro 298,51, come da notula allegata.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario resistente chiede all'Arbitro di accertare la legittimità delle condizioni finanziarie applicate al prestito personale in contestazione e, per l'effetto, di rigettare sia il ricorso, in quanto infondato.

L'intermediario resistente eccepisce la piena legittimità del proprio comportamento, attesa la natura facoltativa della copertura assicurativa sottoscritta dalla parte ricorrente e considerato il pieno rispetto della normativa vigente al momento della stipula del contratto. La resistente evidenzia, al proposito, le seguenti circostanze: 1) in data 11.12.2013, la ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario, il contratto di finanziamento per prestito personale n. xxxxx406, del complessivo importo di euro 5.676,00, da rimborsare in n. 48 rate mensili di euro 153,97 ciascuna; 2) il calcolo del TEG applicato al finanziamento è stato legittimamente operato ed è inferiore alla soglia antiusura ex L. n. 108/96, in piena conformità alle "istruzioni per la rivelazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" (il finanziamento veniva erogato con TAN del 13,60%, TAEG del 16,23%, calcolato escludendo la polizza assicurativa facoltativa, TAEG del 23,50%, calcolato includendo la polizza assicurativa facoltativa, e TEG del 16,00%.

Ciò posto, l'intermediario: a) in via principale e nel merito, eccepisce l'assenza, in capo alla copertura assicurativa n° CL/11/054 "Lifestyle" del concorso di tutte le "presunzioni gravi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precise e concordanti” individuate dal Collegio di Coordinamento, con la conseguenza per la ricorrente di non aver assolto l’onere probatorio del presunto carattere obbligatorio delle stesse; *b*) in subordine e nel merito, con riferimento alle pronunce del Collegio di Coordinamento emesse con decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 12.9.2017, evidenzia che il contratto in oggetto assolve già al primo degli “elementi di prova di segno contrario”; *c*) in subordine e nel merito, in virtù del principio di diritto affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 16291 del 26.7.2018, produce dettagliate evidenze documentali volte a provare l’effettiva facoltatività della polizza richiesta dal ricorrente, dimostrando di aver offerto in ambiti temporali contigui, condizioni simili, senza la stipula delle polizze, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; *d*) eccepisce, infine, la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva.

La ricorrente deposita repliche, ove insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di ricorso. L’istante sostiene che la necessità di includere il costo della polizza *Lifestyle* nel calcolo del TEG è stata affermata dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 250/2018, e in numerose decisioni successive dei Collegi territoriali; rileva poi che la contestualità tra la stipula del finanziamento e l’adesione alla polizza CPI è condizione sufficiente per l’inclusione del costo assicurativo nel TEG, ed afferma che la mancata correlazione tra indennizzo previsto e debito residuo non è un elemento rilevante. L’istante osserva altresì che la polizza prevede indennizzi in caso di decesso, inabilità totale al lavoro, perdita di impiego e ricovero ospedaliero, cioè a fronte di eventi che non permetterebbero il pagamento delle rate del prestito e, dunque, è indubbio il suo carattere di polizza CPI ed eccepisce l’irrelevanza della circostanza che la polizza preveda come beneficiario il soggetto assicurato; a quest’ultimo proposito, l’istante deduce che la scelta di individuare il cliente quale beneficiario della prestazione assicurativa deriva dal rispetto del codice delle assicurazioni private (art. 183); se tale circostanza fosse rilevante ai fini dell’inclusione nel TEG, ne rimarrebbero escluse tutte le assicurazioni CPI che rispettano le norme vigenti. Del pari, secondo la ricorrente, la correlazione tra indennizzo e debito residuo o importo erogato non è stata ritenuta in alcun modo rilevante dal Collegio di coordinamento ABF che, nella decisione n. 250/2018, ha ritenuto di includere nel calcolo del TEG anche una polizza indennitaria in tutto simile a quella oggetto dell’odierna controversia, eleggendo a condizione sufficiente la contestualità della stipulazione. In merito alla domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, la ricorrente afferma che, nel caso di specie, è stata svolta un’attività di assistenza in suo favore per tutto il corso del procedimento a partire dal reclamo ed osserva al riguardo: 1) che tali spese sono state documentate con la nota spese allegata al ricorso; 2) la complessità della materia oggetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla contestazione della usurarietà del finanziamento, sottoscritto il 11.12.2013, risultante dall’inclusione dei costi del premio assicurativo – della polizza “Lifestyle” n. CL/11/054, pari ad euro 576,00 – nel TEG applicato al contratto.

Giova rammentare che le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” dell’agosto 2009, applicabili *ratione temporis* alla specie in esame (in quanto restano in vigore fino al 31.3.2017), prevedono, tra i costi da includere nel TEG, «*le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente».

Senonché, la Banca d'Italia ha fornito chiarimenti applicativi in ordine alla portata delle predette Istruzioni. In particolare, nelle *'Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura'* del novembre 2010, l'Autorità di Vigilanza ha chiarito, fra l'altro, che i costi delle coperture assicurative sono inclusi nel computo del TEG in quanto si tratti di assicurazioni che garantiscono il rimborso del credito, ovvero siano volte a «tutelare i diritti del creditore» e che, alternativamente, siano obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni contrattuali, ovvero si tratti di polizze stipulate contestualmente al finanziamento.

A tal proposito, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (nn. 249 e 250/2018), sulla scia di un'importante pronuncia della Corte di Cassazione (5 aprile 2017, n. 8806), ha stabilito che: *“ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata “contestualità” darà luogo a una presunzione iuris tantum di “collegamento”, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta. Alla luce dell’illustrata impostazione, va considerato pertanto il principio di diritto enunciato nella citata sentenza della Suprema Corte: «In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione»*. Va altresì citato il principio di diritto statuito dall’ancòr più recente pronuncia del Collegio di coordinamento (n. 16291/2018), secondo cui *“il costo delle polizze assicurative deve essere incluso nel TEG allorché risultino imposte dal creditore e intese ad assicurare al medesimo il rimborso, totale o parziale, del credito. La relativa prova presuntiva e la prova contraria possono essere offerte in base ai criteri già indicati in tema di TAEG dal Collegio di coordinamento...”*.

Alla luce di tale orientamento, non può dubitarsi circa la necessità di includere nel calcolo del TEG la polizza assicurativa stipulata dalla ricorrente.

Ed invero, la medesima polizza è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento proprio nella sopra citata decisione n. 250/2018, che ne ha affermato la natura di copertura assicurativa connessa al finanziamento: *“Posto che, come già osservato, e come prospettato nella stessa ordinanza di remissione, non può ritenersi sussistente alcun “collegamento”, nel senso sopra illustrato, fra erogazione del finanziamento e polizza Medical Protection, il cui costo non può pertanto essere ricompreso nel calcolo del TEG, tale sussistenza ricorre invece con riguardo alla diversa polizza Lifestyle n. xxxxx, alla luce della indiscussa contestualità e dell’assenza di una prova idonea a disattendere la relativa presunzione.”*

Sulla base della posizione condivisa dai Collegi la polizza “Lifestyle” deve quindi ritenersi connessa al finanziamento ed inclusa nel TEG. Resta impregiudicata, peraltro, la possibilità per i Collegi di giungere a diversa conclusione nel caso in cui la polizza oggetto di controversia, benché ugualmente denominata, dovesse presentare degli elementi di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

diversità rispetto a quella esaminata dal Collegio di coordinamento, tali da giustificare il superamento della presunzione *iuris tantum* di collegamento.

Ciò, tuttavia, non si verifica nel caso di specie in quanto la polizza in questione: a) è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento ed ha la sua stessa durata; b) è a protezione del credito, come espressamente indicato nel contratto ed in quanto posta a copertura di rischi in grado di incidere sulla solvibilità del cliente; c) prevede la corresponsione, al verificarsi dell'evento, di indennizzi predeterminati in misura fissa. Ebbene, sulla base delle verifiche svolte da questo Collegio, il TEG, inclusivo del costo della polizza Lifestyle, risulta pari al 23,059%, mentre il tasso soglia in vigore nel IV trimestre 2013 per la categoria di riferimento era del 18,988%.

Onde, riscontrata l'eccedenza del TEG rispetto al tasso soglia usura, ne discende l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2°, c.c., secondo cui *“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*.

Quanto agli effetti del superamento del tasso-soglia, il Collegio di Coordinamento (n.

11895/2018) ha recentemente chiarito che, *“Una volta accertato il collegamento funzionale (vedi Collegio di Coordinamento 9 gennaio 2018, n. 250) della polizza stipulata a protezione del credito e verificato, di conseguenza, il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese, compresi i premi assicurativi relativi alle polizze collegate, escluse le imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”*.

Pertanto, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli stessi e di tutti gli oneri ricompresi nel TEG con effetti restitutori per gli importi risultanti.

In merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (*cf.* ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio liquida equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli stessi e degli ulteriori costi nei sensi di cui in motivazione (...omissis...).